

AGEVOLAZIONI

Lotteria degli scontrini ai nastri di partenza

di Angelo Ginex



A decorrere **dal 1° gennaio 2021** parte definitivamente la cd. **lotteria degli scontrini**, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

L'avvio era **inizialmente previsto per il 1° luglio 2020**, ma il decreto Rilancio ne ha disposto il **differimento** dei termini di decorrenza, a causa dell'**emergenza da Covid-19**.

Infatti, tale evento straordinario ha reso **difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici**, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria a partire dalla prevista data del 1° luglio.

Spostata quindi al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, la data di esordio della **prima estrazione** settimanale è fissata al **14 gennaio 2021**, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio.

Possono parteciparvi i contribuenti, **persone fisiche maggiorenni residenti** nel territorio dello Stato, che effettuano **acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#).

Alle **estrazioni** della lotteria degli scontrini partecipano non soltanto i consumatori ma **anche gli esercenti**, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi, nel senso che il **biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l'esercente**.

In questi giorni i contribuenti (consumatori) possono chiedere e ottenere il **codice lotteria**, che può essere **stampato o salvato su dispositivo mobile**, accedendo all'area pubblica del portale "Lotteria" (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall'Agenzia delle dogane e

dei monopoli. Si tratta di un **codice alfanumerico** e di un **codice a barre**, abbinato al **codice fiscale**, che consentirà di partecipare alla lotteria degli scontrini se esibito all'esercente al momento dell'acquisto.

Per **partecipare all'estrazione**, infatti, è necessario che i contribuenti, al **momento dell'acquisto**, comunichino il proprio **codice lotteria**, senza obbligo alcuno di identificazione, all'**esercente** e che quest'ultimo **trasmetta** all'Agenzia delle entrate i **dati della singola cessione o prestazione**, secondo le modalità di cui all'[articolo 2, commi 3 e 4, D.Lgs. 127/2015](#) (cfr., **Provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5.03.2020 del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate**).

Ogni acquisto genera un numero di **biglietti "virtuali"** che consentono la partecipazione alla lotteria: in particolare, **ogni euro** speso dà diritto a **1 biglietto virtuale**, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.

La **partecipazione all'estrazione a sorte** sarà consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, sempre effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, **documentati con fattura**, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'[articolo 21 D.L. 78/2010](#), ovvero ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#).

Al fine di **incentivare** l'utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici** da parte dei consumatori, sono stati istituiti anche dei **premi speciali**, da attribuire mediante **estrazioni aggiuntive** a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il **pagamento elettronico**.

Quindi, la lotteria avrà **estrazioni "ordinarie"** ed **estrazioni "zerocontanti"**: se il contribuente avrà utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperà ad entrambe.

Mancano, inoltre, ancora pochi giorni a disposizione degli esercenti per dotarsi dei registratori telematici. Infatti, il decreto Rilancio ha **prorogato al 1° gennaio 2021** anche la **non applicazione delle sanzioni** di cui all'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#) nei confronti degli operatori non ancora dotati di registratori telematici.

Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto **rifiuti di acquisire il codice lotteria**, il consumatore può **segnalare tale circostanza** nella sezione dedicata del portale "Lotteria" del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle **attività di analisi del rischio di evasione**.

Le **operazioni di estrazione** avvengono secondo il **calendario** reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell'area pubblica del portale "Lotteria". Il sistema di estrazione prevede **esclusivamente l'utilizzo di un RNG** (Random Number Generator) e prima delle attività relative a ciascuna estrazione viene determinato l'insieme dei biglietti generati partecipanti all'estrazione stessa.

Il **biglietto vincente**, tra quelli partecipanti, è determinato sulla base del **numero prodotto** dal sistema di estrazione, che identifica il numero del **biglietto virtuale** e, quindi, del corrispettivo vincente, a meno che ricorra una delle ipotesi in cui l'estrazione è ritenuta nulla e l'operazione da ripetersi.

Da ultimo, occorre sottolineare che **i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad **alcun prelievo erariale**.